

STATUTO

Art. 3

Oggetto

La Fondazione si propone in via principale il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca nel campo delle lesioni cerebrali, derivanti da qualsiasi causa; promuovendo lo studio e la ricerca scientifica delle potenzialità residue dei soggetti colpiti da lesioni cerebrali nonché provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura e recupero funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati, di qualunque età, sesso e condizione, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Essa potrà, tra l'altro:

- a) promuovere lo studio e la ricerca scientifica sui temi indicati;
- b) realizzare iniziative di approfondimento scientifico in tali materie, anche mediante pubblicazioni teorico-pratiche o realizzazioni audiovisive che possano costituire supporto all'attività di studio e di ricerca;
- c) svolgere ricerche e organizzare seminari di studio;
- d) finanziare programmi di ricerca di studiosi singoli o associati, italiani o stranieri;
- e) promuovere e organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale sui temi di proprio specifico interesse;
- f) costituire biblioteche;
- g) partecipare, anche attraverso contratti e rapporti associativi, ad iniziative con università pubbliche e private o altri organismi pubblici o privati italiani e stranieri per progetti culturali, formativi, informativi, di ricerca e di studio;
- h) promuovere ed organizzare ai fini didattici ogni altra forma di attività di alto livello culturale che rientri nelle finalità e negli scopi della stessa;
- m) promuovere e realizzare l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario operano nel campo dell'assistenza ai disabili;
- n) erogare prestazioni dirette alla cura ed alla riabilitazione di soggetti con patologie invalidanti, parziali o totali.

Le attività di ricerca scientifica sono svolte direttamente dalla Fondazione ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca e altre fondazioni, nazionali ed internazionali, negli ambiti e secondo le modalità definite dai regolamenti governativi di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), n. 11, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

La fondazione non potrà limitare la propria attività nell'ambito di una sola regione, bensì dovrà adoperarsi necessariamente per raggiungere i propri scopi in ambito nazionale e sovranazionale.

E' fatto di vieto assoluto alla fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

i) promuovere e sostenere mediante convegni, incontri di studio, soggiorni di lavoro, borse di studio, pubblicazioni, tutte le attività di contenuto scientifico e culturale che possano contribuire alle finalità della fondazione stessa;

l) curare lo studio, la realizzazione e la diffusione di protesi, risorse ed ausili per la riduzione degli stati di minorazione e per la facilitazione delle persone svantaggiate;

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) allestire e gestire strutture, presidi e servizi, particolarmente laddove risulti più intenso e meno tutelato il bisogno, anche con forme di cooperazione, in conformità alle specifiche disposizioni in materia;

g) realizzare strutture espressamente deputate a soddisfare le specifiche esigenze di talune categorie di soggetti, quali anziani o minori, quali ad esempio le case di accoglienza;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo della Fondazione medesima.